

**FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE
SOCIETA' ASSICURATRICI DEL GRUPPO SARA
ASSICURAZIONI SPA**

Iscritto all'Albo COVIP con il n. 1011

**Integrazione del
Documento sulle Rendite**

AVVERTENZA

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Fondo Pensione dei dipendenti delle società del gruppo SARA assicurazioni S.p.A. ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005 non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
- c) rendita (con diverse opzioni);
- d) rendita a durata definita;
- e) prelievi liberamente determinabili;
- f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinviata al 31 ottobre 2026). In prima istanza la richiesta di prestazione deve essere avanzata al FONDO PENSIONE FONDSARA nella modalità prevista allegando la documentazione richiesta. Il FONDO verificata la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dalla normativa, si attiverà verso la Compagnia di Assicurazione al fine di inoltrare la richiesta di prestazione.

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso

acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Il Fondo disciplina nel proprio regolamento le condizioni e le modalità di accesso alla rendita vitalizia in tali situazioni.

2.4 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto/regolamento.

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio statuto o regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. Non sono previsti costi per l'erogazione delle suddette prestazioni.

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto. L'aderente può richiedere una durata superiore alla vita attesa ISTAT. In tal caso la durata deve essere esplicitamente indicata nella richiesta di prestazione.

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: $\text{Importo rata}(n) = \text{Montante disponibile alla data di liquidazione}(n) \div \text{Numero di rate residue}(n)$

3.4 Periodicità

La periodicità del frazionamento della prestazione è prevista con erogazione trimestrale, semestrale, annuale. Per evitare un eccessivo frazionamento delle rate di importo esiguo la scelta del frazionamento sarà comunque vincolata ad un ammontare lordo minimo di erogazione pari ad Euro 500. L'importo della rata verrà calcolato, alla data di ciascun pagamento, dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da erogare. Ne consegue che l'importo risente sia dei prelievi già effettuati sia dei risultati della gestione assicurativa delle risorse.

3.5 Esempio numerico illustrativo

Esempio Rendita a durata definita					
Ipotesi: montante accumulato 50.000 € - durata rendita 20 anni - tasso rendimento netto 2%					
anno	valore posizione	nr. rate	importo rata *	importo rate residue	nr. rate residue
Anno 1	50.000	1	2.500	47.500	19
Anno 2	48.450	1	2.550	45.900	18
Anno 3	46.818	1	2.601	44.217	17
Anno 4	45.101	1	2.653	42.448	16
Anno 5	43.297	1	2.706	40.591	15
Anno 6	41.403	1	2.760	38.643	14
Anno 7	39.416	1	2.815	36.600	13
Anno 8	37.332	1	2.872	34.461	12
Anno 9	35.150	1	2.929	32.221	11
Anno 10	32.865	1	2.988	29.877	10
Anno 11	30.475	1	3.047	27.427	9
Anno 12	27.976	1	3.108	24.867	8
Anno 13	25.365	1	3.171	22.194	7
Anno 14	22.638	1	3.234	19.404	6
Anno 15	19.792	1	3.299	16.493	5
Anno 16	16.823	1	3.365	13.459	4
Anno 17	13.728	1	3.432	10.296	3
Anno 18	10.502	1	3.501	7.001	2
Anno 19	7.141	1	3.571	3.571	1
Anno 20	3.642	1	3.642	0	0
*La tabella è puramente indicativa, l'importo in euro varia in funzione della rivalutazione del montante residuo. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.					

3.6 Rischi specifici

La tipologia di prestazione "*Rendita a durata definita*", in alternativa alla rendita vitalizia, comporta l'assunzione da parte dell'aderente di determinati rischi:

- **rischio longevità**, l'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.
- **rischio di concentrazione** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi liberamente determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non rimosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

L'intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva, nonché l'eventuale importo minimo per singolo prelievo, sono definiti nell'apposito Regolamento sulle prestazioni, anche al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.

4.3 Calcolo dell'importo delle rate

In fase di accesso alla prestazione può essere richiesto un importo che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa, mentre l'importo massimo prelevabile in ciascun momento è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo delle rate della rendita teorica già maturate e l'importo dei prelievi già effettuati. L'ultimo anno di durata della rendita teorica, sarà possibile prelevare l'intero montante residuo. Anche per questa tipologia di prestazione, il montante non ancora prelevato resta in gestione presso il Fondo e il suo valore varia nel tempo in funzione dei rendimenti maturati.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Esempio Prelievi liberamente determinabili							
Ipotesi: montante accumulato 50.000 € - durata rendita 20 anni							
anno	valore posizione	progressivo rate	nr. rate	importo rata *	progressivo rate residue	importo rate residue	nr. rate residue
Anno 1	50.000	2.500	1	2.500	0	47.500	19
Anno 2	47.500	5.000	1	2.500	0	45.000	18
Anno 3	45.000	7.500	1	0	2.500	45.000	17
Anno 4	45.000	10.000	1	0	5.000	45.000	16
Anno 5	45.000	12.500	1	0	7.500	45.000	15
Anno 6	45.000	15.000	1	10.000	0	35.000	14
Anno 7	35.000	17.500	1	2.500	0	32.500	13
Anno 8	32.500	20.000	1	2.500	0	30.000	12
Anno 9	30.000	22.500	1	0	2.500	30.000	11
Anno 10	30.000	25.000	1	0	5.000	30.000	10
Anno 11	30.000	27.500	1	0	7.500	30.000	9
Anno 12	30.000	30.000	1	8.000	2.000	22.000	8
Anno 13	22.000	32.500	1	0	4.500	22.000	7
Anno 14	22.000	35.000	1	0	7.000	22.000	6
Anno 15	22.000	37.500	1	0	9.500	22.000	5
Anno 16	22.000	40.000	1	0	12.000	22.000	4
Anno 17	22.000	42.500	1	0	14.500	22.000	3
Anno 18	22.000	45.000	1	0	17.000	22.000	2
Anno 19	22.000	47.500	1	19.500	0	2.500	1
Anno 20	2.500	50.000	1	2.500	0	0	0
*La tabella è puramente indicativa, l'importo in euro varia in funzione della rivalutazione del montante residuo. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.							

4.5 Rischi specifici

La tipologia di prestazione "Prelievi liberamente determinabili", in alternativa alla rendita vitalizia, comporta l'assunzione da parte dell'aderente di determinati rischi:

- **rischio longevità**, se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica. L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito.

- **rischio di concentrazione** la massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni. Tale tipologia di prestazione sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2026 (rinvio approvato in sede di conversione del D.L. 62/2026, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nel Fondo.

Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo delle rate non è predeterminato in misura fissa; esso viene aggiornato nel tempo, poiché calcolato di volta in volta dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da corrispondere. Di conseguenza, le rate riflettono l'andamento della gestione assicurativa delle risorse e l'evoluzione del montante residuo.

Formula: $\text{Importo rata}(n) = \text{Montante disponibile alla data di liquidazione}(n) \div \text{Numero di rate residue}(n)$

5.3 Esempio numerico illustrativo

Esempio Erogazione frazionata del montante					
Ipotesi: montante accumulato 50.000 € - durata rendita 6 anni - tasso rendimento netto 2% - erogazione annua					
anno	valore posizione	nr. rate	importo rata *	importo rate residue	nr. rate residue
Anno 1	50.000	1	8.333	41.667	5
Anno 2	42.500	1	8.500	34.000	4
Anno 3	34.680	1	8.670	26.010	3
Anno 4	26.530	1	8.843	17.687	2
Anno 5	18.041	1	9.020	9.020	1
Anno 6	9.201	1	9.201	0	0
* L'importo in euro varia in funzione della rivalutazione del montante residuo					

5.4 Rischi specifici

La tipologia di prestazione “*Erogazione frazionata del montante accumulato*”, in alternativa alla rendita vitalizia, comporta l’assunzione da parte dell’aderente di determinati rischi:

- **rischio longevità**, l'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.
- **rischio di concentrazione**, le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del Fondo

Il Fondo è in fase di adeguamento pertanto le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione.

Le modifiche allo statuto/regolamento del Fondo sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

7. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

- verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
- prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo;
- compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo;
- indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate;
- trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.

8. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Di seguito viene riportata la Tavola ISTAT di mortalità della popolazione residente con indicata la speranza di vita residua in relazione all'età anagrafica.

Età x	Sopravviventi lx	Decessi dx	Probabilità di morte (per mille) qx	Anni vissuti Lx	Probabilità prospettive di sopravvivenza Px	Speranza di vita ex	Note
60	94.880	423	4,45420	94.669	0,9953193	25,771	s
61	94.458	464	4,90825	94.226	0,9948559	24,884	s
62	93.994	506	5,38119	93.741	0,9943467	24,005	s
63	93.488	554	5,92679	93.211	0,9937522	23,132	s
64	92.934	611	6,57078	92.629	0,9930581	22,267	s
65	92.324	675	7,31549	91.986	0,9922938	21,411	s
66	91.648	742	8,09970	91.277	0,9914629	20,565	s
67	90.906	816	8,97807	90.498	0,9905777	19,729	s
68	90.090	889	9,87063	89.645	0,9896900	18,903	s
69	89.201	959	10,75368	88.721	0,9887500	18,086	s
70	88.241	1.037	11,75177	87.723	0,9876191	17,278	s
71	87.204	1.135	13,01744	86.637	0,9861682	16,477	s
72	86.069	1.262	14,65686	85.438	0,9845003	15,688	s
73	84.808	1.387	16,35501	84.114	0,9825685	14,914	s
74	83.421	1.545	18,52596	82.648	0,9804422	14,153	s
75	81.875	1.687	20,60918	81.031	0,9780836	13,411	s
76	80.188	1.864	23,25107	79.256	0,9757203	12,683	s
77	78.323	1.984	25,33288	77.331	0,9732115	11,973	s
78	76.339	2.159	28,28189	75.260	0,9698895	11,271	s
79	74.180	2.373	31,99242	72.994	0,9656991	10,584	s
80	71.807	2.634	36,68560	70.490	0,9610076	9,918	s
81	69.173	2.863	41,38712	67.741	0,9552144	9,276	s
82	66.310	3.205	48,33088	64.707	0,9485570	8,655	s
83	63.105	3.453	54,71313	61.379	0,9417340	8,070	s
84	59.652	3.700	62,02450	57.802	0,9340811	7,508	s
85	55.952	3.921	70,07082	53.992	0,9263053	6,971	s
86	52.032	4.037	77,59165	50.013	0,9173338	6,459	s

Età x	Sopravviventi lx	Decessi dx	Probabilità di morte (per mille) qx	Anni vissuti Lx	Probabilità prospettive di sopravvivenza Px	Speranza di vita ex	Note
87	47.995	4.232	88,16759	45.879	0,9056074	5,960	s
88	43.763	4.430	101,21944	41.548	0,8915895	5,488	s
89	39.333	4.579	116,41132	37.044	0,8760337	5,049	s
90	34.754	4.606	132,51667	32.452	0,8595311	4,649	s
91	30.149	4.511	149,63590	27.893	0,8414762	4,283	s
92	25.638	4.332	168,97569	23.472	0,8221253	3,948	s
93	21.305	4.018	188,58325	19.297	0,8029053	3,649	s
94	17.288	3.589	207,58424	15.493	0,7837716	3,381	s
95	13.699	3.112	227,13695	12.143	0,7644223	3,136	s
96	10.587	2.610	246,49908	9.283	0,7453769	2,911	s
97	7.978	2.117	265,40469	6.919	0,7259675	2,700	s
98	5.860	1.675	285,77751	5.023	0,7042728	2,494	s
99	4.186	1.296	309,65789	3.538	0,6782719	2,292	s
100	2.889	980	339,21259	2.399	0,6466686	2,096	s
101	1.909	715	374,69799	1.552	0,6133808	1,916	s
102	1.194	484	405,68383	952	0,5824954	1,764	s
103	710	310	437,39440	554	0,5510174	1,628	s
104	399	187	469,57992	305	0,5191922	1,504	s
105	212	106	501,97571	159	0,4872730	1,393	s
106	105	56	534,31488	77	0,4555125	1,294	s
107	49	28	566,33204	35	0,4241555	1,205	s
108	21	13	597,77927	15	0,3934285	1,125	s
109	9	5	628,43064	6	0,3635353	1,054	s
110	3	2	658,08679	2	0,3346524	0,990	s
111	1	1	686,58337	1	0,3069235	0,933	s
112	0	0	713,79363	0	0,2804584	0,883	s
113	0	0	739,62485	0	0,2553355	0,838	s
114	0	0	764,01995	0	0,2316013	0,798	s
115	0	0	786,95429	0	0,2092737	0,762	s